

COMUNE DI ORTEZZANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 13 DEL 13-05-21

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai signori consiglieri nei modi di legge, risultano all'appello nominale:

SCENDONI GIUSY	P	ACCIARRI ERIKA	A
AGOSTINI CLAUDIO	A	GIULIETTI GIANLUCA	P
MARCANTONI GIANNI	P	SABATUCCI MARZIA	A
PIERMARINI CARLA	P	DI VITTORI MASSIMO	A
CARBONI MATTEO	P	SABATUCCI ALESSANDRO	P
MARCHIONNI STEFANO	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [10] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ENRICO EQUIZI

Assume la presidenza il Sig. SCENDONI GIUSY SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PIERMARINI CARLA
GIULIETTI GIANLUCA
SABATUCCI ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge del 7 Marzo 1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia Municipale” con la quale si stabilisce che i comuni adottano il regolamento del servizio di Polizia Municipale;

VISTA la L. R. 17 febbraio 2014, n. 1 in materia di ordinamento della Polizia Locale con la quale la Regione Marche disciplina l’organizzazione e le funzioni di polizia locale al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza;

RAVVISATA la necessità di adottare idonei provvedimenti per garantire l’espletamento di corrette attività di vigilanza e controllo nel territorio comunale;

PRESO ATTO, infatti, del ruolo dell’attività di Polizia Locale anche in visione di una mutata e maggiore esigenza in materia di sicurezza urbana;

RITENUTO, quindi, opportuno disciplinare, a mezzo di un nuovo regolamento, il servizio di Polizia Locale del comune di Ortezzano;

ESAMINATO lo schema di regolamento in argomento, riportato in calce come predisposto dagli uffici comunali, e ritenuto lo stesso rispondente alle effettive esigenze del comune di Ortezzano;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad approvazione del suddetto testo regolamentare;

VISTA il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011;

SENTITO il Sindaco il quale illustra ai presenti le motivazioni che hanno indotto la necessità di procedere ad approvazione del regolamento di cui trattasi nonché, per sommi capi, il contenuto dello stesso;

VISTI i pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;
2. DI APPROVARE il Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Locale che , nel testo atto composto da n.34 articoli, si allega in calce quale parte integrante della presente deliberazione;

3. DI DICHIARARE, con successivo voto unanime per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CAPO 1 - NORME GENERALI

Art. 1 Contenuto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, delle norme regionali, del vigente statuto comunale, disciplinano il servizio di polizia locale e l'istituzione del corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto delle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- al Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia adottato come raccomandazione REC (2001) 10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.
- alle vigenti norme regionali di disciplina in materia di ordinamento della polizia locale LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2014, n. 1 (B.U. 27 febbraio 2014, n. 21) e s.m.i.

Art. 2 Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto del Capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e alla Regione Marche.

CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 3 Compiti

1. Al servizio di polizia locale, gestito da questo comune in forma singola, è demandato lo svolgimento

dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;
- d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
- g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;

- h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - l) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune;
 - m) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal sindaco.
2. Le attività di istituto vanno svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario all'espletamento del servizio e venga autorizzato.
3. Le attività non connesse al profilo di vigilanza controllo sono svolte in abiti civili salvo casi eccezionali.

Art. 4 Competenza territoriale

1. Il personale addetto al servizio di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:

- a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate dal Comandante o Responsabile del servizio, per fini di collegamento e di rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

Art. 5 Istituzione del servizio

- 1. E' istituito il servizio di polizia locale del comune di Ortezzano, quale servizio ad ordinamento speciale, per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale collocato all'interno di una struttura dirigenziale più ampia, assicurando comunque la relazione diretta tra il sindaco o il presidente della Provincia e il responsabile. Il Servizio di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile o maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
- 2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Copia di detto codice è consegnata ai dipendenti all'atto della loro assunzione in servizio unitamente a copia del presente regolamento. Gli appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
- 3. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale,

a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.

4. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Servizio stesso.

Art. 6 Direzione e Vigilanza

1. Il sindaco, o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al Responsabile del servizio, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del servizio di polizia locale, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta autorità ed il sindaco.

Art. 7 Stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto alla polizia locale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8 Organico

La dotazione organica di personale del Servizio di Polizia Locale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.

La dotazione organica, che sarà determinata con apposito atto, è sottoposta a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla evoluzione dei parametri suindicati.

Al Servizio di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali.

L'organico e la struttura gerarchico-funzionale del servizio di polizia locale vengono stabiliti dalla giunta comunale in sede di determinazione della dotazione organica dell'ente.

L'attuale dotazione organica del personale del servizio di polizia locale è la seguente:

a) Area dei Servizi Demografici, Sociali, Vigilanza; Custodia e Trasporti

Categoria "C"

posti in organico n. 1

Agente di Polizia Locale e Autista

CONOSCENZE: Approfondite di tipo monospecialistico;

OPERATIVITÀ: Attività di istruzione, elaborazione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'agire amministrativo dell'ente con particolare riferimento al servizio di polizia municipale. Facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa limitatamente al servizio di appartenenza. Media complessità dei problemi da affrontare basata sui modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo.

Conduzione di automezzi comunali in genere, con particolare riferimento agli scuolabus.

RESPONSABILITÀ: Responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.

COMPLESSO RELAZIONALE: Gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente al servizio di appartenenza.

Relazioni organizzative interne, esterne con altre istituzioni e con gli utenti, di natura negoziale e diretta

3. La corrispondenza tra le categorie e i profili professionali attualmente esistenti è così stabilita:

b) categoria C — Agente di Polizia Locale

Art. 9 Qualità rivestite dal personale servizio

Il personale della polizia locale, nell'ambito territoriale del comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste le qualità di:

a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;

b) ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Responsabile del servizio e agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;

c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n° 285/1992, consistente in:

- a) prevenzione e accertamento d'illeciti In materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n° 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione dal Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.

La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nei territori di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Collaborazione alle attività di protezione civile

Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale e dal piano comunale di protezione civile.

Art. 10 Settori Operativi

Per l'adempimento delle funzioni e per l'esplicazione dei servizi d'istituto, il Servizio di Polizia Locale è composto da una sola sezione gestito dal Responsabile dell' Area cui fa capo e con le seguenti mansioni:

- a) Polizia Amministrativa e Informazioni;
- b) Viabilità e Traffico;
- c) Polizia Edilizia, Tutela dell'Ambiente, Vigilanza Igienica - Sanitaria;
- d) Polizia Urbana e Rurale;
- e) Commercio e Pubblici Esercizi.

Art. 11 Compiti del Responsabile del servizio e del personale di Polizia Locale

1. Il Responsabile dell' Area cui fa capo il servizio della polizia locale attua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, ed è responsabile verso il sindaco o verso chi lo sostituisce dell'organizzazione del servizio e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale appartenente alla polizia locale.

2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto e conformemente agli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, il suddetto Responsabile:

- a) emana le disposizioni e verifica il corretto espletamento dei servizi;
- b) cura l'aggiornamento tecnico-professionale;
- c) assicura i servizi in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
- d) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al comune;

3. Con riferimento alla peculiare attività della polizia locale, provvede altresì:

- a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
- b) al controllo e verifica dei risultati dell'attività svolta;
- c) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le relative proposte;
- d) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la polizia locale;
- e) a curare le relazioni con le altre strutture del comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;

- f) a mantenere rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di polizia dello stato e la polizia locale degli altri comuni, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - g) ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, su tutti i provvedimenti relativi alle materie di competenza;
 - h) ad inoltrare al sindaco proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del servizio e alla maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;
 - i) a rappresentare la polizia locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.
4. Al personale compete altresì l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni d'istituto ed in particolare:
- a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
 - c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
 - d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
 - e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
 - f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
 - g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune;
 - h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;
 - i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
 - j) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
 - k) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
 - l) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
 - m) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
 - n) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psicomotoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;
 - o) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio) per disposizione del sindaco; r) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

Oltre alle suddette mansioni d'istituto il personale addetto può essere utilizzato saltuariamente per altre mansioni non riconducibili alle suddette categorie, in funzione delle necessità dell'Ente ed in conformità alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dal Responsabile dell'Area.

CAPO III - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 12 Finalità dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal sindaco al Responsabile del servizio per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 13 Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al servizio devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.
2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al servizio deve richiedere gli interventi necessari.
3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento o che comunque impegnano il servizio devono essere sempre rivolte al Responsabile del servizio. E' vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette richieste senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.

Art. 14 Presentazione in servizio

1. Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti e all'ora stabilita.

Art. 15 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato ai sensi della vigente normativa,
2. Inizio e Termine del Servizio Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
3. Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.
4. In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 16 Prolungamento dell'orario individuale di lavoro

1. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:
 - a) per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) per far fronte a situazioni di emergenza.

Art. 17 Mobilitazione, necessità ed emergenze

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla polizia locale possono essere mobilitati in continuità.
2. Gli appartenenti alla polizia locale devono comunque considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di emergenza.

Art. 18 Inidoneità psico-fisica

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla polizia locale sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni dell'apposita commissione sanitaria.
2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.
3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti alla polizia locale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata o presumibile eziologia delle malattie professionali.

CAPO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 19 Norme generali di comportamento

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla polizia locale osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza e imparzialità nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'amministrazione, del corpo o servizio di polizia locale e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'amministrazione comunale.
5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'amministrazione comunale e del servizio di polizia locale.
6. Gli appartenenti alla polizia locale sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 20 Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Gli addetti alla polizia locale sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 21 Encomi, elogi e ricompense.

1. Gli appartenenti alla polizia locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) encomio semplice del sindaco;
 - b) encomio solenne deliberato dal consiglio comunale;
 - c) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

CAPO V - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO

Art. 23 Formazione e aggiornamento professionale

1. Il Responsabile del servizio della polizia locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall'amministrazione comunale. Può programmare ed organizzare detti corsi se approvati dall'amministrazione comunale.
2. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

CAPO VI - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

Art. 24 Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura agli appartenenti alla polizia locale delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi. Le quantità e i periodi delle forniture sono indicati nell'allegata "tabella vestiario".
2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche determinate dalla legge regionale 26 aprile 1990 n. 28.
3. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a questa: capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non approvati dall'amministrazione comunale.
4. E' fatto divieto di indossare l'uniforme, o parti di essa, fuori dallo svolgimento dei servizi istituzionali escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa e durante i permessi brevi appositamente autorizzati.
5. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza si procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del Comandante o Responsabile del servizio.
6. Gli appartenenti alla polizia locale durante l'espletamento dei servizi di istituto devono indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine.
7. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio il Comandante o Responsabile del servizio può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili.

Art. 25 Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, il Responsabile del Servizio è dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento conformi ai

modelli previsti dalla legge regionale. Inoltre ha l'obbligo di portare con sè la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

2. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.
3. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.
4. La placca di cui al comma 1 sostituisce il tesserino permanente di riconoscimento previsto come obbligatorio per il restante personale comunale.

Art. 26 Armamento

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza a termine del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma di dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale.
2. Le modalità relative all'assegnazione, alla tenuta ed all'uso dell'arma sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 27 Veicoli e strumenti in dotazione.

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla polizia locale per lo svolgimento dei servizi istituzionali, sono disciplinate dalla legge regionale, detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente alla polizia locale manutenzione;
2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al corpo o servizio devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di
3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione alla polizia locale.
4. La guida dei veicoli immatricolati per l'uso esclusivo di polizia stradale è subordinata al possesso della patente speciale di servizio prevista dall'art. 139 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
5. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei i blocchetti di ricevuta, dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

Art. 28 Assistenza Legale e Copertura Assicurativa

1. L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative. necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo-quanto previsto dalle norme contrattuali. L'Amministrazione Comunale può stipulare; nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo. strettamente necessario per l'esecuzione di prestazioni di servizio.
2. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi d' istituto.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Tutela dei dati personali.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 2016/679 Regolamento generale per la protezione dei dati personali.

Art. 30 Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 31 Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32 Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 33 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 34 Entrata in vigore.

il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 13 in Data 13-05-21 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Giusy Scendoni

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Matteo Del Dotto

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr. Andrea Giampaoli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

IL PRESIDENTE
F.to SCENDONI GIUSY

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to *****

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 3, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per rimanervi quindici giorni consecutivi

Ortezzano, li 18-05-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno **13-05-21**,

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
- *dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)*;

Ortezzano li, 18-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Ortezzano, li, 18-05-021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ENRICO EQUIZI
